Commissioni riunite

VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)
e
X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo)
Camera dei Deputati

Memoria ASSOCOSTIERI su:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (Atto n. 324)

Roma, 30 Ottobre 2025

Signori Presidenti, Onorevoli Componenti delle Commissioni,

desideriamo ringraziare le Commissioni VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) e X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) per la disponibilità ad audire ASSOCOSTIERI in relazione allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III).

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

A) Chi siamo

ASSOCOSTIERI è l'associazione di categoria, aderente a Conftrasporto e Confcommercio Imprese per l'Italia e Conftrasporto, che rappresenta, a livello nazionale, la **logistica energetica**, composta da aziende a capitale privato che operano nel settore degli oli minerali, dei prodotti chimici, del GPL, del biodiesel, dai depositi di GNL cosiddetti *small scale* e da tutti i terminali di rigassificazione di GNL. Aderiscono all'associazione gli armatori attivi nel settore del bunkeraggio marino nei porti italiani.

La nostra rappresentanza, ampiamente variegata, si riferisce nell'ambito degli oli minerali alla distribuzione primaria, rappresentando i depositi fiscali costieri di prodotti energetici, qualificati infrastrutture strategiche ai sensi degli artt. 57 e 57-bis della legge 35/2012, indispensabili per lo stoccaggio e distribuzione dei prodotti petroliferi e, nel settore del GNL, alle infrastrutture ed insediamenti strategici ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 257/2016.

In particolare, in qualità di rappresentante dei **depositi fiscali di prodotti energetici**, quali gasolio, benzina, GPL e GNL, che immettono in consumo tali vettori energetici nel **settore dei trasporti**, sia stradale che tramite bunkeraggio, ASSOCOSTIERI tutela gli interessi dei **soggetti obbligati** agli adempimenti in tema di **biocarburanti** ai sensi dalla Direttiva **RED III**. Nello specifico, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle che apportano modifiche agli articoli da 25 a 31-bis della Direttiva (UE) 2018/2001, che disciplina la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Si evidenzia, infatti, che la suddetta direttiva individua come soggetti obbligati — ovvero coloro che devono conseguire gli obiettivi di utilizzo di energia rinnovabile nel settore dei trasporti — i **fornitori di combustibili**, ossia coloro che immettono combustibili sul mercato e sono responsabili del passaggio del combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise.

B) La direttiva RED III

In primo luogo, **ASSOCOSTIERI condivide** alcune **fondamentali disposizioni** della Direttiva **RED III** riguardanti la decarbonizzazione del settore dei trasporti, poiché riteniamo fondamentale il raggiungimento di obiettivi strategici a lungo termine in questo ambito. La RED III infatti, persegue obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas serra, riconoscendo il settore dei trasporti come uno dei più complessi da decarbonizzare, spesso definito *hard to abate*. Nell'ambito nazionale, i trasporti rappresentano, infatti, uno dei pochi settori che ha visto un incremento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Tali dati evidenziano l'importanza di **sostenere l'obiettivo** di raggiungere almeno il **29%** di energia rinnovabile nel consumo di energia nel settore trasporti entro il 2030, così come disciplinato dalla Red III (art. 25, com. 1, lett. a)).

In secondo luogo, ASSOCOSTIERI, anche in qualità di rappresentante di produttori di biodiesel da residui e rifiuti, **è favorevole all'incremento** degli obblighi relativi all'uso di **biocarburanti avanzati** e biogas avanzati.

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

Infine, si esprime favore rispetto **all'abrogazione degli articoli 7-bis a 7-sexies** della **Direttiva 98/70/CE** (qualità della benzina e del combustibile diesel). In particolare, l'art.7-bis, introdotto dalla Direttiva 2011/63/UE, impone ai fornitori di benzina e diesel al settore stradale l'obbligo di **ridurre** l'intensità delle emissioni di **GHG** generate di almeno il **6%** rispetto al valore emissivo di riferimento del 2010. Tale disposizione comportava considerevoli criticità per gli operatori del settore, in quanto si sovrapponeva con gli obblighi riguardanti l'immissione in consumo di biocarburanti previsti dalla Direttiva (UE) 2018/2001. In tal senso, la scrivente ha promosso la costituzione del **Consorzio Nazionale GHG**, quale fornitore unico in grado di garantire l'adempimento congiunto degli obblighi derivanti dall'implementazione di tali disposizioni nella legislazione italiana (art. 7-bis del D.Lgs. 66/2005).

C) Principali criticità in fase di recepimento

Nell'esprimere il proprio favore per lo sviluppo dei biocarburanti nel settore dei trasporti nazionali, ASSOCOSTIERI deve, comunque, segnalare come permangono diverse criticità riguardanti il recepimento della Direttiva RED III nella normativa italiana, che suscitano preoccupazioni negli operatori coinvolti. Specificatamente, in un contesto normativo in continua evoluzione, caratterizzato dall'estensione agli armatori degli obblighi derivanti dalla Direttiva (UE) 2023/959 relativa al sistema di scambio delle quote di emissione (Direttiva ETS) e dall'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1805 (FuelEU Maritime), ASSOCOSTIERI ritiene imprescindibile che il recepimento della RED III sia attuato in modo tale da non gravare eccessivamente sugli operatori italiani del **settore del bunkeraggio**. Si ricorda infatti che, ai fini del calcolo degli obblighi relativi biocarburanti (art. 27, comma 2, lettera a) della RED III), si tiene conto di tutti i combustibili al settore dei trasporti. Ne consegue che **anche i fornitori** di carburanti al settore del **bunkeraggio** sarebbero tenuti a **raggiungere l'obiettivo** della quota rinnovabile del **29%** entro il 2030.

Le ragioni a sostegno di un recepimento non eccessivamente gravoso sono molteplici. In primo luogo, occorre evidenziare come il settore del bunkeraggio in Italia stia attraversando un **periodo di difficoltà**. Nonostante i consumi a livello europeo siano cresciuti negli ultimi 50 anni, **l'Italia ha perso terreno** a causa del progressivo calo della capacità di raffinazione nazionale. A titolo d'esempio, all'inizio degli anni '70 il settore del bunkeraggio in Italia movimentava quasi 8 milioni di tonnellate all'anno, contro circa 1 milione della Spagna; oggi i dati sono rispettivamente 2 milioni e 8 milioni. Inoltre, per quanto riguarda le movimentazioni di merci, l'Italia si colloca al secondo posto dopo la Turchia (50 milioni di tonnellate contro 51 milioni), seguita dalla Spagna (47 milioni), mentre si posiziona al primo posto per le movimentazioni di passeggeri. Le **significative movimentazioni di passeggeri e merci dovrebbero** tradursi in una **domanda elevata di bunker**. Tuttavia, tale **corrispondenza non si riscontra nella pratica**, indicando come altri fattori, quali condizioni regolatorie nazionali, costi operativi inferiori e maggiore sostegno politico influenzino significativamente i consumi di bunker.

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

In secondo luogo, un recepimento particolarmente rigoroso della RED III genererebbe rilevanti criticità dal punto di vista **concorrenziale**, sia a livello **intra-UE sia extra-UE**. Infatti, la direttiva non è recepita in maniera uniforme tra gli Stati membri: Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna, Portogallo, Malta (principale concorrente dell'industria del bunkeraggio nel Sud Italia) e Cipro impongono obblighi più contenuti rispetto a quelli previsti dalla RED III. A titolo d'esempio, nel documento in consultazione spagnolo i bunkeraggi marittimi internazionali risultano completamente esentati dagli obblighi, mentre i rifornimenti marittimi nazionali saranno soggette ad un obiettivo sostanzialmente inferiore al 29%. Analogamente, il Portogallo stabilisce un obiettivo complessivo per l'intero settore del bunkeraggio, fissando una quota rinnovabile pari al 18%. Sul piano extracomunitario, si osserva, come noto, l'assenza di obblighi nei Paesi del Nord Africa, circostanza che incentiva gli armatori a privilegiare rotte e rifornimenti in tale area geografica, con conseguenti impatti sulla competitività del sistema bunkeraggio italiano.

D) Adeguato recepimento RED III

Si osserva che lo Schema di Decreto Legislativo n. 324, recante l'attuazione della Direttiva RED III e trasmesso alla Camera dei Deputati, risulta **privo di un articolo fondamentale** per il **corretto recepimento** della medesima **direttiva**. In particolare, si fa riferimento **all'articolo 15**, presentato alla riunione del Consiglio dei Ministri, che modifica l'articolo 39 del D.Lgs. 199/2021, relativo all'implementazione obblighi di immissione in consumo di biocarburanti, non sia presente nello Schema di Decreto Legislativo n. 324. L'inserimento di tale articolo risulta imprescindibile, poiché definisce gli obiettivi di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, i vari sotto-obiettivi, tra cui l'obbligo avanzato, nonché le specifiche definizioni di numeratore e denominatore indispensabili per la determinazione degli obblighi. ASSOCOSTIERI ritiene pertanto **fondamentale procedere al reinserimento** del testo dell'articolo 15, apportando, tuttavia, alcune modifiche chiave, che saranno illustrate di seguito.

La prima di tali indispensabili revisioni del reinserendo articolo 15 riguarda il settore del bunkeraggio marittimo rappresentato da ASSOCOSTIERI.

Bunkeraggio Marittimo

La modifica operata all'articolo 39 del D.Lgs. 199/2021 prevedeva, infatti, un obbligo di utilizzo dei biocarburanti che includesse anche le immissioni in consumo di gasolio marittimo, olio combustibile marittimo e metano, comprensivi dei bunkeraggi marittimi internazionali.

Proposta 1: **Esclusione espressa**, all'interno del testo del Decreto Legislativo di attuazione della RED III, **del settore marittimo** dagli **obblighi biocarburanti**, per tutti i vettori energetici.

ASSOCOSTIERI richiede, pertanto, per le ragioni sopra addotte, che il settore del bunkeraggio venga esplicitamente escluso dagli obblighi senza necessità di rinvii a uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

In via subordinata, si richiede l'esclusione dei bunkeraggi marittimi internazionali dagli obblighi biocarburanti, nonché la totale esclusione del metano destinato al settore della navigazione. Si evidenzia, a tal proposito, che gli obblighi per il metano immesso nel settore stradale saranno considerati automaticamente assolti; di conseguenza, si ritiene opportuno estendere tale esenzione anche al metano per uso bunker.

Oltre a tale prioritaria esclusione, proponiamo di seguito altre necessarie modifiche a contenuto maggiormente tecnico.

Obbligo Biobenzina e RFNBO diretto

La normativa vigente stabilisce un obbligo autonomo di immissione in consumo di biocarburanti miscelati con la benzina (obbligo biobenzina ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 107/2023), pari al 5% per l'anno 2030. Considerate le ragioni tecniche e di mercato, il conseguimento di tale livello rende di fatti tale obbligo di difficilissimo adempimento. Analogamente, la previsione per l'anno 2025, in cui è in vigore un livello di obbligo pari al 3%, si sta dimostrando improba e costringerà la maggior parte degli operatori a ricercare Certificati di Immissione in Consumo (CIC) sul mercato a prezzi significativamente elevati. Alla luce di quanto espresso, si evidenzia che l'obbligo biobenzina, così come quello relativo all'immissione in consumo diretta di RFNBO, pari al 0,5% per il 2030, non potrà essere soddisfatto dalla quasi totalità dei soggetti obbligati, a meno che non venga assicurata adeguata flessibilità nell'applicazione degli stessi.

Proposta 2: Si richiede che l'**Obbligo biobenzina** rimanga al **3% fino al 2030** e che sia consentito adempiere al suddetto obbligo mediante l'immissione di **biocarburanti liquidi in purezza.** Si richiede inoltre che **non sia previsto** l'obbligo relativo all'uso di **RFNBO in forma diretta**.

Obbligo Purezza

L'Italia è l'unico dei paesi Europei a stabilire un obbligo di immissione in consumo di biocarburanti in purezza, ossia non miscelati con carburanti fossili. Per l'adempimento di tale obbligo, l'art. 3, com. 13 del DM 107/2023 prevede l'utilizzo esclusivo dei seguenti biocombustibili: HVO (olio vegetale idrogenato), biodiesel, bio-GNL e bio-GPL.

Proposta 3: Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi biocarburanti, ASSOCOSTIERI propone di **rimuovere l'elenco chiuso** dei biocarburanti valorizzabili per l'obbligo purezza (art. 3, com. 13, DM 107/2023) e sostituirlo con la dicitura di "biocarburanti liquidi in purezza" atta a considerare altri vettori energetici quali Bioetanolo o Olio Combustibile da biomasse.

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

Sanzioni amministrative

La situazione attuale evidenzia che la sanzione amministrativa prevista per il mancato possesso di un CIC (Certificato di Immissione in Consumo) nell'anno di riferimento è pari a 750,00 euro. Tuttavia, il Decreto Legislativo, al citato articolo 15, ha introdotto modifiche che prevedono l'inasprimento delle sanzioni, elevando l'importo a 4.000,00 euro. Nel metodo, la scrivente suggerisce che tale importo venga stabilito, come attualmente previsto, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nel merito, si sottolinea che importi di sanzioni così elevate sono indici di potenziali squilibri nella domanda e nell'offerta del mercato.

Proposta 4: **Revisione della sanzione**, che risulta sproporzionata rispetto a disciplina precedente e valore commerciale dei CIC, in maniera che risulti proporzionale e non eccezionalmente affittiva per le piccole/medie imprese.

Elenco biocombustibili fungibili

Si osserva che l'elenco dei vettori energetici ammessi per il rispetto degli obblighi biocarburanti è limitato. Tali vettori devono conformarsi allo "standard stradale", ossia risultare idonei all'impiego nei motori a combustione destinati ai veicoli stradali. Questa condizione impone anche ai fornitori del settore bunkeraggio l'utilizzo di biocarburanti di qualità superiore, quali l'HVO o il biodiesel.

Proposta 5: Inserimento di una **clausola** specifica nell'elenco dei biocarburanti autorizzati (Allegato V del D.Lgs. 199/2021) che consenta l'inclusione di biocarburanti, idonei a generare risparmio emissivo nel settore marittimo, **non conformi** agli **standard** previsti per il **settore stradale**.

Maggiorazioni avio/marittimo

Il Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei biocombustibili (art.17 DM 294/2024) consente l'accesso alle maggiorazioni avanzate/double counting esclusivamente a condizione che l'intera filiera produttiva risulti certificata secondo tale schema. Tali maggiorazioni consentono ad un Soggetto Obbligato di conteggiare due volte il contenuto energetico rinnovabile di una partita di biocarburanti, ai fini dell'assolvimento agli obblighi. Una FAQ ministeriale ha tuttavia chiarito che, per l'accesso a tali maggiorazioni, le partite di biocarburanti immesse nei settori dell'aviazione e della navigazione possono anche essere certificate con sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione Europea.

Proposta 6: Consentire l'**accesso alle maggiorazioni** anche ai biocarburanti immessi in consumo nei settori dell'**aviazione** e della **navigazione**, certificati con **schemi volontari**.

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

Ringraziando i Signori Presidenti, Onorevoli Componenti delle Commissioni per aver ascoltato ASSOCOSTIERI su un tema di così importante rilevanza per il Paese, l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI
Il Presidente
Elio Ruggeri

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585